

In questo numero:

- **Irpef: bonus mobili e spese accessorie**
- **Costi deducibili: il contratto di comodato non registrato non prova i costi della sede**
- **Due provvedimenti con stessa pretesa tributaria non giustificano un ricorso cumulativo**
- **Bonus investimenti pubblicitari: approvato il modello**
- **Orientamento della cassazione sulla residenza all'estero**

LEGAL

- **Locazione commerciale: la nullità della clausola di rinuncia all'indennità di avviamento non travolge l'intero contratto**

IRPEF: BONUS MOBILI E SPESE ACCESSORIE

La circolare n. 29/E del 18.9.2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la **spesa agevolabile** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di categoria <A+> (<A> per i forni), finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, assumono rilevanza **anche** le relative **spese di trasporto e montaggio**. Si rammenta che per fruire del <bonus mobili> (introdotto dall'art. 16, comma II, del D.L. n. 63/2013): - per le spese di arredo sostenute **dal 2017**, è necessario che i **lavori** di recupero edilizio siano **iniziati** a decorrere **dall'1.1.2016**; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia **con bonifico bancario/postale**, contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA/codice fiscale del fornitore, ovvero mediante l'utilizzo di carte di credito/debito.

COSTI DEDUCIBILI: IL CONTRATTO DI COMODATO NON REGISTRATO NON PROVA I COSTI DELLA SEDE

La recente Cassazione n. 18934/2018 afferma che se un contratto di comodato immobiliare non viene **registrato**, risultando quindi privo di **data certa**, si compromette la **deducibilità dei costi**, salvo che si possa provare con altro mezzo, in modo ugualmente certo, la formazione del documento. I giudici di merito hanno **escluso** tra gli elementi probatori la presentazione della **dichiarazione di variazione IVA**, la quale permette di indicare retroattivamente (fino a cinque anni) l'immobile in comodato come sede aziendale. Mentre può costituire documento idoneo il **bilancio della società comodante**; sarà il giudice incaricato a valutare la questione. Il bilancio d'esercizio, essendo regolarmente depositato, di fatto attesterebbe l'anteriorità della formazione del contratto.

DUE PROVVEDIMENTI CON STESSA PRETESA TRIBUTARIA NON GIUSTIFICANO UN RICORSO CUMULATIVO

Secondo la Commissione tributaria regionale di Firenze, con sentenza del 15.3.18 n. 537/1/18, è errato considerare il ricorso avverso ruolo e cartella di pagamento come un ricorso cumulativo quando si tratta di provvedimenti che hanno ad oggetto la **medesima pretesa impositiva**, solo per il fatto che sono stati presentati due diversi atti. Ciò che rileva è l'unicità della pretesa tributaria, altrimenti si arriverebbe a costruire un caso di **doppia tassazione**. Resta, invece, confermato il principio secondo cui il contributo unificato si determina, in ipotesi di ricorso cumulativo (ricorso proposto avverso più atti distinti, come ad esempio due accertamenti), in base al valore di ciascun atto impugnato (anche in grado di appello) e non, quindi, sulla base della somma dei valori dei singoli atti.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI: APPROVATO IL MODELLO

E' disponibile sul sito delle Entrate il modello di comunicazione telematica per la fruizione del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari**, previsto dall'art. 57-*bis* del D.L. n. 50/2017. Esso si compone di **due parti**: - la Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i **dati degli investimenti effettuati o da effettuare** nell'anno agevolato; - la **Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati** (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), che ha lo scopo di **confermare** che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati **effettivamente realizzati** secondo i requisiti di legge. Per **ogni anno** per cui è richiesta l'agevolazione deve essere presentata una singola comunicazione ed una singola dichiarazione sostitutiva. Per gli investimenti realizzati nel **periodo 24.6.2017-31.12.2017** deve essere presentata **esclusivamente** la **Dichiarazione sostitutiva tra il 22.09.18 e il 22.10.18**. In **tale lasso di tempo** deve essere inoltrata **anche** la comunicazione per l'accesso al beneficio per gli investimenti **compiuti e da compiere nel corso del 2018**. A regime, la **comunicazione** dovrà essere presentata **tra il primo ed il 31.3 di ciascun anno**, mentre la **dichiarazione** per gli investimenti effettuati **tra il primo ed il 31.1 dell'anno successivo** (a partire da quelli compiuti nel 2018).

ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE SULLA RESIDENZA ALL'ESTERO

L'art. 2 del TUIR precisa, al comma 2-bis, che si considerano residenti "salvo prova contraria" i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Su questo tema, la Suprema Corte, con la sentenza 20.7.2018, n. 19410, si è occupata del caso di un noto tennista che aveva trasferito la residenza nel Principato di Monaco (paese a fiscalità privilegiata). Il contribuente risultava **titolare di un regolare contratto di affitto**, per il quale versava regolarmente i relativi canoni e le spese accessorie e anche **intestatario di utenze domestiche** dai consumi congrui, nonché **titolare di carta di credito rilasciata da un istituto monegasco**. Il ricorrente, soccombente nei giudizi di merito, proponeva ricorso per Cassazione per vedere **accolti i motivi di fatto** ritenuti a suo giudizio **determinanti ai fini della dimostrazione della sua effettiva residenza a Montecarlo**. Peraltro, tra i motivi enunciati figurava anche la regolare frequentazione della locale struttura tennistica per gli allenamenti. La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo che le prove fornite, comprovanti la **sussistenza all'estero del centro principale degli affari del contribuente**, fossero elemento dirimente ai fini del giudizio. Sullo stesso orientamento altre sentenze della Suprema Corte.

LEGAL**LOCAZIONE COMMERCIALE: LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NON TRAVOLGE L'INTERO CONTRATTO**

La nullità della clausola di rinuncia all'indennità di avviamento non comporta la nullità totale del regolamento negoziale cui accede, e ciò a prescindere dalla presenza di un espresso riconoscimento di essenzialità della condizione contrattuale inserita dalle Parti nel contratto. È quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione – III^a sezione civile – con ordinanza n. 20974/2018, a decisione del **ricorso promosso dai conduttori di un immobile commerciale** ai quali, nei precedenti gradi di giudizio, **non era stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di avviamento**, in virtù di loro espressa rinuncia. Nell'accogliere la domanda dei ricorrenti - promossa per **falsa applicazione dell'art. 1419 c.c.** -, i Giudici della Cassazione hanno giudicato **irrelevante la pattuizione** con cui le Parti - in linea con l'**art. 1419, c. 1, c.c.** - avevano stabilito che le eventuali nullità degli accordi in deroga alla L. n. 392/78 (c.d. "Disciplina delle locazioni di immobili urbani") - qual era quello di rinuncia all'indennità di avviamento - avrebbero travolto l'intero accordo. A giudizio della Suprema Corte, invero, nel caso di specie **prevale** la disciplina di cui all'**art. 1419, c. 2, c.c.**, che **salva il resto del contratto se le clausole dichiarate nulle possono essere sostituite di diritto da norme imperative**, così da non permettere al contraente l'elusione della normativa vigente. La **clausola di rinuncia all'indennità di avviamento** deve essere, quindi, **automaticamente sostituita** dalla disciplina ex **art. 79, c. 1, L. n. 392/78**, che sanziona con la **nullità i patti volti a privare il conduttore dei diritti inderogabili** a lui riconosciuti dal legislatore del '78. **Accolto dunque il ricorso** e rinviata la causa alla competente Corte d'Appello.

MERCATO

EURIBOR	06/09/18	31/08/18	31/12/17	CAMBI	06/09/18	31/08/18	31/12/17	SPREAD	06/09/18	31/08/18	31/12/17
3 mesi	-0,323	-0,323	-0,334	Euro - USD	1,1634	1,1651	1,199	Btp vs BUND 10 years	255,6	291,4	186,8
6 mesi	-0,273	-0,272	-0,275	Euro - yen	129,55	129,05	135,0				
1 anno	-0,169	-0,168	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.